



Comune di Cagliari
Assessorato ai servizi sociali
Servizio Cimiteri

Regolamento di Polizia Mortuaria

(Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 15 febbraio 2005)

Parte I^a

Principi Introduttivi

Capo I°

Ambito Applicativo

Art. 1

1.) Il presente Regolamento di Polizia mortuaria, adottato in conformità con le norme di legge vigenti, ed in particolare con la legge 285/90 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), e con il titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, nonché con la legge 28.2.2001, n° 26, disciplina -ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 agosto 2000, n° 267- il servizio di Polizia Mortuaria Comunale ed in particolare l'organizzazione dei Servizi Cimiteriali, le relative operazioni cimiteriali, le concessioni, la custodia dei cimiteri, le regole d'ornato e gli addobbi funerari, l'attività delle ditte esterne, i trasporti, le tariffe dei servizi offerti dalle strutture Cimiteriali di Cagliari ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2.) Le disposizioni di cui al presente testo tengono luogo delle norme per la concessione dei sepolcri particolari nel Cimitero comunale di San Michele, adottate dal Podestà con deliberazione del 25 luglio 1938 – XVI n° 1492, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione del 5 gennaio 1939 – XVII N. 25313 ed abrogano, implicitamente, tutte le specifiche disposizioni normative locali contenute in provvedimenti normativi, deliberativi, in circolari ed ordini di servizio, riguardanti il servizio cimiteriale.

Art. 2

Le norme di cui al presente regolamento si applicano indistintamente –e salve le eccezioni espressamente previste- ai Cimiteri di S. Michele, Bonaria e Pirri.

Parte II^a

Servizio Mortuario – Richiami alla normativa nazionale

Capo I°

Dichiarazione ed accertamento del decesso.

Art. 3

- 1.) La dichiarazione di morte deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 72 e ss. del D.P.R. 3.11.2000, n° 396, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso ai fini della formazione dell'atto di morte da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o -in mancanza- da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
- 2.) L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione di morte, deve essere redatta per iscritto in caso di decesso in ospedale, istituti di cura etc. dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.
- 3.) La dichiarazione e l'avviso di morte debbono intervenire entro 24 ore dal decesso.
- 4.) Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso e compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'atto di morte.

Capo II°

Osservazione dei cadaveri

Art. 4

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse le 24 ore –o il minore o maggior termine specificamente previsto- ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 5

- 1.) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2.) Al seppellimento la Direzione Cimiteri di Cagliari può provvedere solo allorquando sia intervenuto il permesso di seppellimento redatto dall'Ufficiale di Stato Civile, previo – quando sussistano indizi di morte violenta o dovuta a reato- nulla osta da parte della competente Procura della Repubblica.

Art. 6

- 1.) Nel Cimitero di S. Michele sono destinati appositi locali a sala osservazione, camera mortuaria ed a sala autopsie, secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria e di un locale adeguato come Tempio per i riti degli acattolici.
- 2.) Il Cimitero di Pirri è dotato di un servizio di custodia e di una camera mortuaria
- 3.) Nel deposito di osservazione vengono ricevute le salme di cui all'art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

4.) Un cadavere consegnato al Cimitero senza documenti o con documenti irregolari, viene deposto nella camera mortuaria e la Direzione stende immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Parte III^a

Ordinamento generale

Capo I°

Denominazione dei Cimiteri

Art. 7

1.) I Cimiteri della città di Cagliari sono 3.

a.) San Michele: presso la cui struttura sono destinati, quando non venga richiesta altra destinazione,

- i deceduti a Cagliari;
- i deceduti residenti in vita a Cagliari e nella frazione di Pirri;
- gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero di S. Michele;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- i resti mortali delle persone sopraelencate;
- coloro i quali –pur non rientrando nella casistica di cui sopra- avevano conservato in vita stretti e comprovabili legami affettivi, familiari e sociali con la Città di Cagliari.

b.) N.S. di Bonaria: presso la cui struttura sono destinati, quando non venga richiesta altra destinazione,

- i beneficiari di un atto di concessione cimiteriale presso il Cimitero di Bonaria precedente al provvedimento di interruzione alle tumulazioni;
- gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero di Bonaria;

c.) Pirri: presso la cui struttura sono destinati, quando non venga richiesta altra destinazione,

- i deceduti nella frazione di Pirri;
- i deceduti residenti in vita nella frazione di Pirri ed a Cagliari;
- gli aventi diritto ad una sepoltura privata presso il Cimitero di Pirri;

Art. 8

1.) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, fatta salva la deroga derivante dalla costruzione di sepolcri privati fuori dal Cimitero, ai sensi del Capo XXI del DPR 285/90.

2.) L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco o ad un suo delegato;

3.) Presso il Cimitero di Bonaria le operazioni di sepoltura, di cui all'art. 7 punto b.), saranno subordinate alla verifica delle condizioni di sicurezza da parte del Servizio Edilizia Pubblica.

Capo II°

Struttura dei Cimiteri. Destinazione delle salme

Art. 9

Il Cimitero di S.Michele è suddiviso in:

- area destinata alle tumulazioni in loculo;
- area destinata alle tumulazioni in cappelle ed edicole;
- area destinata alle tumulazioni in sepolcri a terra;
- area destinata alle inumazioni a pagamento;
- area destinata alle inumazioni degli acattolici;
- area destinata alle inumazioni nei campi comuni;
- area destinata all'inumazione degli arti e dei feti;
- area destinata agli impianti di cremazione;
- area destinata alle nicchie.

Il Cimitero di Bonaria è suddiviso in

- area destinata alle tumulazioni in loculo;
- area destinata alle tumulazioni in cappelle ed edicole;
- area destinata alle tumulazioni in sepolcri a terra;
- area destinata alle inumazioni;
- area destinata a nicchie;
- area destinata ad arti e feti.

Il Cimitero di Pirri è suddiviso in

- area destinata alle tumulazioni in loculo;
- area destinata alle tumulazioni nei sepolcri a terra;
- area destinata alle tumulazioni in edicole di famiglia
- area destinata alle inumazioni;
- area destinata a nicchie;
- area destinata ad arti e feti.

Art. 10

1.) Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2.) Il Piano, proposto dalla Giunta Comunale, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L., e dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e sulla base di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, anche in rapporto alle esigenze di una società multietnica;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree dei manufatti in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, di manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali occorre prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3.) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

4.) Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale il Consiglio Comunale istituisce il registro di categoria delle Ditte che intendono effettuare i lavori all'interno del Cimitero.

Parte IV^a

Servizi cimiteriali istituzionali

Capo I°

Tumulazioni

Art. 11

- 1.) L'attività di tumulazione è disciplinata nel rispetto delle regole di cui agli articoli 76 e ss. del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- 2.) L'attività di tumulazione si distingue in:
 - tumulazione presso i loculi di serie;
 - tumulazione presso i monumenti a terra;
 - tumulazione in cappella gentilizia o sociale o di famiglia o in edicola;
 - tumulazione in nicchia;
- 3.) La Direzione Cimiteri, impregiudicati gli immediati interventi di ripristino atti a preservare la dignità della sepoltura e **gli eventuali pericoli per la salute pubblica**, salvo che ciò sia determinato da accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione, non è in alcun modo responsabile di eventuali perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo.
- 4.) I resti mortali e le ceneri potranno essere collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altra salma o nell'ossario, nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria.

Capitolo I°

Tumulazione presso i loculi di serie

Art. 12

- 1.) La concessione per le sepolture, tramite tumulazione, ha una durata 60ennale non rinnovabile;
- 2.) Le concessioni provvisorie di durata semestrale, prorogabili in casi eccezionali e per comprovate esigenze per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorché la salma necessita di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
- 3.) La concessione amministrativa del loculo deve risultare da atto scritto a firma del Dirigente amministrativo e controfirmato dal Direttore del Servizio Cimiteriale.
- 4.) Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore e l'importo dei diritti cimiteriali e di segreteria.
- 5.) La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

- 6.) La durata della concessione decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione.
- 7.) La stipula dell'atto di concessione del loculo dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide.
- 8.) Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario.
- 9.) Al termine della concessione amministrativa le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, nelle nicchie ossario o nell'ossario comune.

Art. 13

- 1.) I loculi vengono inderogabilmente assegnati secondo l'ordine cronologico di ingresso delle salme.
- 2.) In ogni serie, la concessione dei loculi è fatta in ordine progressivo, ininterrottamente, cominciando dalla fila più bassa con tumulazioni da sinistra verso destra e proseguendo nella successiva fila dopo esaurita la prima, e così di seguito.
- 3.) Non può essere iniziata in altra serie la concessione di loculi se non sono esauriti quelli della serie iniziata.
- 4.) Non sono ammesse le concessioni di loculi a viventi.

Art. 14

- 1.) Si definiscono loculi di risulta quelli che si rendono liberi a seguito d'estumulazione o traslazione.
- 2.) Le segnalazioni di loculi liberi nell'attesa di seconda assegnazione saranno custodite dalla Direzione Cimiteri di Cagliari, catalogate fila per fila in ciascuna classe di loculo.
- 3.) I loculi di risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione.
- 4.) L'assegnazione del loculo di risulta non conferisce il diritto alla consegna gratuita della lapide da parte dell'amministrazione Comunale;

Capitolo II°

Tumulazione nei monumenti a terra

Art. 15

- 1.) I loculi sotterranei, ricavati nei cosiddetti "monumenti a terra" sono considerati sepolture di famiglia o di comunità e sono assegnati ai concessionari per la durata d'anni 50 rinnovabili secondo le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.
- 2.) Nei loculi presenti all'interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme e pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, potrà venire assegnato o riacquisito da altra salma, a patto che quest'ultima appartenga al gruppo familiare del concessionario o alla comunità. Alla scadenza della concessione, non rinnovata, tutte le salme saranno estumulate ed avviate all'ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte dei familiari. Verranno in alternativa collocati in nicchietta se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti. In caso di mancata mineralizzazione, la salma verrà inumata in campo comune.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 15.7.2003, n° 254, ad istanza degli aventi titolo, potrà essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla

scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

3.) Le tumulazioni nei predetti loculi sono eseguite in proprio o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale, allorché ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico, dietro insindacabile giudizio della Direzione Cimiteri, di concerto con il Servizio Edilizia Pubblica Comunale.

Art. 16

- 1.) Il diritto al sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
- 2.) All'atto della stipula della concessione il concessionario può indicare distintamente i nominativi degli aventi diritto al posto salma (che possono appartenere al nucleo familiare o a parenti ed affini o ad estranei ai quali sia legato da particolari vincoli affettivi).
- 3.) Nel caso il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati ai parenti ed affini del concessionario, ai sensi del codice civile.
- 4.) Il fondatore della tomba, vale a dire il primo concessionario, può -successivamente all'atto di concessione- determinare l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.

Art. 17

- 1.) Ogni qualvolta sorgerà il dubbio sul diritto sul monumento, oppure sarà fatta opposizione da parte degli interessati, non si procederà alle operazioni di tumulazione.
- 2.) Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza del Giudice competente. Nel frattempo, la salma sarà collocata in un loculo provvisorio per la durata non superiore ad un anno, decorso il quale, in assenza di un accordo tra gli aventi diritto di cui sopra, la salma, previo pagamento della concessione ordinaria cinquantennale da parte di chi vi abbia interesse, sarà mantenuta nel loculo provvisorio.
- 3.) In difetto, la salma sarà collocata nel campo comune.

Capitolo III°

Tumulazione in cappella

Art. 18

- 1.) Il collocamento delle salme nelle cappelle di famiglia avviene normalmente con il sistema della tumulazione.
- 2.) All'uopo, ogni sepolcro di famiglia deve avere un congruo numero di loculi per la tumulazione e l'ossario.
- 3.) I resti mineralizzati delle salme da estumulare non potranno uscire dalla cappella se non per destinazione "ossario comune" o all'ossario di altra cappella o monumento di cui risulti la titolarità della stessa famiglia. In ogni caso le salme o i predetti resti non potranno essere nuovamente tumulati in loculi di fabbricazione comunale in nessuno dei Cimiteri Cittadini se non in nicchia ricavata in loculo già occupato da altra salma.
- 4.) Le salme potranno essere estumulate solo previo accertamento della completa mineralizzazione che ne consenta la raccolta in cassetta e l'avvio alla nicchia o all'ossario comune.
- 5.) Il fondatore della cappella o dell'edicola, salvo che lo abbia personalmente ed espressamente disposto nell'atto di concessione non potrà essere estumulato.

6.) La durata delle concessioni relative alle singole tumulazioni è fissata in 50 anni rinnovabili. I loculi preesistenti nella medesima cappella, ancorché concessi in perpetuità assumeranno anch'essi durata cinquantennale con decorrenza dalla data della stipula delle nuove concessioni. Alla scadenza dei 50 anni tutte le salme saranno estumulate ed avviate all'ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte di familiari e qualora le concessioni non vengano rinnovate; verranno in alternativa collocate in nicchietta se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti.

Art. 19

1.) Le tumulazioni nei loculi siti all'interno delle cappelle sono eseguite in proprio o tramite terzi dall'Amministrazione comunale.

2.) Le tumulazioni presso le Cappelle site nel Cimitero di Bonaria o presso le cappelle di S. Michele di più antica costruzione, saranno effettuate da parte dell'Amministrazione allorquando ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico, dietro insindacabile giudizio della Direzione Cimiteri di concerto con il Servizio Edilizia Pubblica Comunale. In difetto le tumulazioni saranno eseguite a cura e spese dei concessionari.

Art. 20

1.) Gli aventi diritto sulle cappelle di famiglia devono provvedere, con atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, a conferire il potere di agire e disporre in merito a tutte le operazioni ed interventi riguardanti la cappella ad un Amministratore –che può essere individuato anche al di fuori della cerchia degli aventi diritto sulla cappella- il quale sarà considerato da parte dell'Amministrazione Comunale quale referente unico per ciò che concerne le comunicazioni e le iniziative da adottare in merito alla cappella stessa.

2.) La mancata nomina dell'Amministratore impedirà l'adozione di qualsiasi provvedimento da parte degli aventi diritto sulla cappella in assenza di accordo unanime sulle iniziative da adottare.

3.) L'amministratore della cappella sarà tenuto a comunicare i recapiti presso i quali potrà essere reperibile, con indicazione dell'atto di concessione cui la notificazione stessa si riferisce. Dovrà altresì dare tempestiva comunicazione di ogni intervenuto cambiamento dei suddetti recapiti.

Art. 21

1.) I sepolcri di famiglia, ove non sia altrimenti dichiarato nell'atto di concessione a norma delle successive disposizioni, possono accogliere soltanto le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile.

2.) Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato ad alcune soltanto delle categorie ivi indicate.

3.) Nei sepolcri di famiglia potranno essere collocate anche salme di persone non appartenenti alle categorie sopraelencate, purché queste, su designazione del concessionario, siano state indicate ed individualmente determinate nell'atto di concessione.

4.) Eccezionalmente, il Dirigente del servizio competente potrà, di volta in volta, accordare il consenso di collocarvi la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, se ne sia fatta richiesta dal concessionario, o, non essendo più esso in vita, dall'Amministratore della cappella, purché risulti che i richiedenti abbiano accordato tale facoltà a titolo assolutamente gratuito.

5.) E' in facoltà dei singoli aventi diritto all'uso del sepolcro di rinunciare a tale diritto per sé e per la propria discendenza a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

Art. 22

1.) Le cappelle sociali sono destinate ad accogliere le salme delle persone che, all'atto del decesso, risultavano associate all'Ente concessionario.

2.) Saranno ammessi nella sepoltura i rispettivi membri dell'Ente, previa richiesta da parte del delegato di questa che sarà tenuto a produrre l'attestazione di appartenenza del defunto alla Comunità stessa o apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Presidente dell'Ente.

3.) Si applicano per i sepolcri sociali le disposizioni relative alle tumulazioni nelle tombe di famiglia.

Art. 23

1.) Le concessioni relative alle cappelle di famiglia o sociali ed alle edicole che non risultino sistemate a norma di Regolamento, o che si trovino in evidente stato di abbandono saranno dichiarate decadute.

2.) Preso atto dello stato di abbandono, il Dirigente del Servizio provvederà ad inoltrare specifica diffida per l'avvio dei lavori di manutenzione, che dovrà avvenire entro un termine non superiore a mesi 3 decorrenti dalla data di notifica, decorso il quale sarà dichiarata la decadenza della concessione con determinazione dirigenziale.

3.) Nel caso che il concessionario, l'amministratore o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi 12;

4.) Trascorso tale termine l'avviso sarà pubblicato nella bacheca del Cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di 30 giorni, dopo di che sarà dichiarata la decadenza con determina dirigenziale.

5.) L'amministrazione rientrata in possesso del sepolcro, provvederà ad individuare un nuovo concessionario nel rispetto delle norme di evidenza pubblica salvaguardando comunque la struttura originaria e la continuità della memoria storica.

6.) Le salme ivi tumulate verranno, a cura dell'Amministrazione, estumulate e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle

Capitolo IV°

Tumulazione in nicchia

Art. 24

1.) Le nicchie o cellette vengono utilizzate per raccogliere i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e constatato l'ultimazione del processo di mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il correlato corrispettivo.

2.) Le nicchie vengono altresì utilizzate per riporre le urne contenenti le ceneri delle salme sottoposte a pratica crematoria, qualora si sia disposto in tal senso.

3.) Queste ultime sono dislocate in apposite aree a ciò destinate presso il Cimitero di S. Michele.

Art. 25

La stipula dell'atto di concessione della nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale della lapide. Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario.

Art. 26

Ha diritto a stipulare l'atto di concessione a vivente chi abbia disposto per la cremazione della propria salma in vista del collocamento dell'urna cineraria al fianco di quella del coniuge anch'esso sottoposto a pratica crematoria.

Art. 27

Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di 50 anni rinnovabili.

Art. 28

- 1.) All'esumazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme estumulate o esumate presenzierà il Direttore dei Servizi Cimiteriali o un suo delegato.
- 2.) A tali operazioni possono altresì partecipare, qualora ne facciano richiesta, i familiari del defunto ai quali la Direzione Cimiteri provvederà a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

Art. 29

I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, devono essere chiusi in un'apposita cassetta di zinco fornita dalla Direzione Cimiteri, previo pagamento della relativa tariffa.

Capo II°

Inumazioni

Art. 30

Presso i Cimiteri cittadini sono presenti le aree di inumazione di cui all'art. 9:

Art. 31

- 1.) La durata delle sepolture degli arti e dei feti è **decennale**;
- 2.) La durata delle concessioni per l'inumazione a pagamento è quindicennale, non rinnovabile.
- 3.) Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione.
- 4.) La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta di gestazione inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti di trasporto ed inumazione.

5.) Qualora i familiari non formulino la suddetta richiesta e la struttura sanitaria richieda il ritiro e lo smaltimento dell'arto o del feto, questa sarà tenuta al pagamento anticipato dei oneri relativi al trasporto ed alla cremazione.

Art. 32

1.) Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in concessione, tutto ciò che è posto sulle fosse (monumenti, cordonati, ornamenti funebri) cade in proprietà del Comune di Cagliari.

2.) E' fatta eccezione per i ritratti, di qualsiasi tipo, che possono essere ritirati dai familiari (comunque entro il termine di un mese dalla data di esumazione).

Capo III°

Cremazioni

Art. 33

In base alla legge 130 del 30.3.2001 ed alla circolare n° 10/98, presso il Cimitero di San Michele è attivo il servizio di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri o resti umani e ossei per i quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Sindaco del luogo di decesso sulla base delle manifestazioni di volontà disciplinate del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 34

1.) Il servizio di cremazione può essere svolto in economia dal Comune di Cagliari o affidato in gestione ad una ditta qualificata.

2.) Il servizio di cremazione è espletato con oneri a carico del comune di residenza del defunto, nel rispetto dei principi sanciti nell'art. 67 del presente regolamento, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 7 bis, della Legge 28.2.2001, n° 26;

Art. 35

1.) Il Comune di Cagliari è tenuto a ricevere le salme destinate alla cremazione provenienti da altro Comune.

2.) Se la salma da cremare giunge da altro Comune e sussistono i presupposti di cui all'art. 34, comma 2°, la cremazione della stessa non avrà luogo se l'Amministrazione di provenienza non avrà provveduto a comunicare –in via preventiva- gli estremi relativi all'impegno di spesa contratto ai sensi del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rimborso delle spese per la cremazione.

3.) Per le salme destinate alla cremazione provenienti da fuori comune si applicano i diritti ingresso e sosta.

Art. 36

1.) Per la cremazione di salme di stranieri deve essere prodotto, in aggiunta ai documenti previsti dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria, uno specifico nulla osta del rappresentante diplomatico o consolare, competente per giurisdizione territoriale, dello stato cui apparteneva in vita il defunto.

2.) L'avvio delle salme alla cremazione è subordinata alla consegna del feretro alla struttura cimiteriale confezionato conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

3.) Ogni intervento conseguente a eventuali perdite di liquido organico o disguidi avvenuti nel corso del trasporto di salme provenienti da altro comune e destinate alla cremazione saranno a cura e carico dei familiari o loro delegati o dell'Amministrazione di provenienza nel caso di salme di indigenti.

Art. 37

Alle operazioni di inserimento del feretro nell'impianto crematorio possono presenziare i familiari del defunto ai quali verrà comunicata la data e l'ora delle operazioni di cremazione. La raccolta delle ceneri e la chiusura dell'urna saranno effettuate dal personale del Servizio Cimiteriale.

Art. 38

1.) La consegna degli arti destinati alla cremazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione comprendente la richiesta relativa all'avvio alla cremazione proveniente dalla struttura sanitaria di riferimento cui competeranno i relativi oneri .

2.) Qualora l'avente diritto sull'arto richieda una diversa destinazione dal cinerario delle ceneri i relativi oneri saranno a suo carico.

Capo IV°

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 39

1.) Le operazioni di esumazione ed estumulazione debbono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, come esplicitate nella Circolare del Ministero della Sanità 10/98.

2.) Esse si distinguono in ordinarie e straordinarie.

3.) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o nelle nicchiette-ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi d'inumazione o i loculi alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni.

4.) Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima del periodo di scadenza.

5.) Le esumazioni di cui al precedente comma 4.) possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dietro richiesta dei familiari del defunto decorsi almeno due anni dall'inumazione, nel rispetto delle procedure di legge **di cui al Capo XVII del DPR 285/90.**

Art. 40

- 1.) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in urna o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dei relativi oneri.
- 2.) Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento da parte degli aventi diritto sulla salma dei relativi oneri. L'Autorità Giudiziaria, quando predisponga operazioni di esumazione o estumulazione si farà carico dei costi, in osservanza dell'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n° 2704, e successive modificazioni.

Art. 41

- 1.) I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare alla Direzione Cimiteri ogni variazione di domicilio a mezzo nota scritta.
- 2.) L'Amministrazione Comunale si attiva, ove possibile, al fine di dare comunicazione alle singole famiglie interessate alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie al termine del periodo di sepoltura.
- 3.) La Direzione dei Cimiteri provvederà altresì ad affiggere nelle bacheche all'ingresso dei Cimiteri cittadini un avviso recante l'indicazione delle scadenze delle sepolture.
- 4.) Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura o nelle cellette ossario dello stesso Cimitero, dovranno farne richiesta entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza della sepoltura impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni al riguardo vigenti.
- 5.) Scaduto tale termine, è in facoltà del Comune procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 42

- 1.) Le estumulazioni, oltre che alla scadenza delle rispettive concessioni, si possono eseguire dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o, trascorsi due anni dalla tumulazione, dietro richiesta dei familiari nel rispetto delle procedure di legge.
- 2.) In ogni caso l'Ufficiale Sanitario può ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte nei loculi che spandessero materie organiche o esalazioni, salvo che si possa reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.
- 3.) La riduzione resti non potrà comunque aver luogo prima che siano decorsi 40 anni dalla tumulazione.
- 4.) Le salme estumulate, allorquando si rivelino indecomposte, verranno collocate per la durata di 5 anni in campo comune, con le procedure previste dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, al fine di ultimare il processo di decomposizione o trattate, ove vi siano i presupposti, secondo il disposto del citato art. 3 DPR 15.7.2003, n° 254".

Art. 43

Per esigenze di servizio ed in particolare per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria all'interno dei Cimiteri, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimuovere sepolture individuali di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, se reperibili, e provvedendo a collocare le salme in altra sepoltura di pari grado e durata a spese del Comune di Cagliari.

Art. 44

1.) Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccolti e inceneriti presso il forno inceneritore sito nel Cimitero di San Michele nel rispetto del dec. lgs. 5.2.1997, n° 22 e successive modificazioni e del DPR 15.7.2003, n° 254.

2.) All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni, nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria che abbia disposto l'esumazione o estumulazione.

Art. 45

1.) I familiari che ritengano che le salme da esumare ed estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e intervenire all'esumazione stessa, anche per interposta persona.

2.) In ogni caso, gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione, dalla Direzione Cimiteri, alla quale gli operatori Cimiteriali dovranno riconsegnarli; se non richiesti seguiranno la sorte dei resti se questi vengono collocati nella nicchietta ossario; saranno invece consegnati alla Servizio Provveditorato, Ufficio oggetti smarriti, se i resti sono destinati all'ossario comune.

Art. 46

1.) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente messe a disposizione degli impianti cimiteriali.

2.) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3.) Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

- 5.) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6.) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V°

Traslazioni

Art. 47

- 1.) Le richieste di traslazione di salme saranno accolte compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria.
- 2.) Le domande verranno prese in considerazione solo allorquando siano state presentate una volta decorsi anni due dalla tumulazione nel loculo occupato.
- 3.) Le domande dovranno essere indirizzate, nel rispetto della tempistica di cui al comma 2, al Dirigente del Servizio competente e dovranno indicare le generalità complete del defunto e la data del decesso.
- 4.) La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.
- 5.) La concessione rilasciata per le salme traslate avranno durata unica sessantennale, non rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.

Art. 48

- 1.) L'assegnazione del posto salma a seguito di richiesta di traslazione non potrà riguardare i loculi di risulta, eccezion fatta per le traslazioni richieste al fine dell'affiancamento dei coniugi.
- 2.) La concessione per la traslazione dei coniugi potrà essere operata solo se i due loculi abbiano un lato in comune.
- 3.) I limiti di cui al comma 2 dell'art. 47 non operano nel caso di richiesta di traslazione della salma del coniuge, al fine del suo affiancamento all'altro coniuge la cui salma sia in corso di prima tumulazione. Tale principio vale anche per i figli che non abbiano dato vita ad un autonomo nucleo familiare.
- 4.) L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo nell'ipotesi in cui l'affiancamento dei coniugi riguardi loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.

Art. 49

I limiti di cui al comma 2 dell'art. 47 non operano altresì nel caso di richiesta di traslazione ad altro Comune.

Art. 50

Non si eseguono traslazioni dal 1° luglio al 30 agosto, escluse quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria e quelle richieste ai fini dell'affiancamento dei coniugi.

Art. 51

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2005

XVIII

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro Cimitero o in altra sepoltura dello stesso Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o suo delegato, l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa in materia.

Capo VI°

Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca

Art. 52

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 53

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune od in altra sepoltura del Comune di Cagliari.

Art. 54

1.) La decadenza dalla concessione, potrà essere dichiarata dal Dirigente competente per:

- mancata costruzione dell'edicola, della cappella o del monumento a terra entro il termine di 12 mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti.
- inosservanza degli obblighi di manutenzione, con le procedure di cui al presente regolamento;
- inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- abbandono della sepoltura;

2.) La decadenza della concessione potrà essere altresì dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine previsto.

Art. 55

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

Art. 56

Nei casi di decadenza delle concessioni le salme verranno trasferite nei campi comuni, mentre i resti verranno collocati nell'ossario comune;

Parte V^a
Trasporti delle Salme

Capo I°

Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri.

Art. 57

Il Comune di Cagliari esercita il servizio di trasporto funebre tramite concessioni rilasciate alle Imprese abilitate che ne facciano richiesta nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 58

1.) Le imprese di onoranze funebri che intendano rendersi disponibili all'espletamento del servizio di trasporto presso il Comune di Cagliari dovranno presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio di Stato Civile, ai fini del rilascio della concessione e dell'iscrizione all'apposito albo.

2.) L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- quietanza comprovante un versamento alla Tesoreria del Comune di Cagliari, quale cauzione;
- autorizzazione rilasciata dalla Questura;
- un numero sufficiente di immagini fotografiche degli automezzi che permettano l'identificazione inequivocabile di ogni singolo veicolo e la facile lettura delle targhe. In ogni immagine dovrà essere apposta la firma del titolare;
- la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo e dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dall'ASL competente;
- dichiarazione attestante le generalità degli autisti e relative posizioni assicurative e previdenziali;
- dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali;
- indicazione del nominativo del Direttore Tecnico;

- indicazione del recapito dell'ufficio, del telefono e del telefax, etc.;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 59

E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire o promuovere prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- di rifiutare i servizi richiesti durante il loro turno di lavoro dall'Assessorato ai Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale.

Capo II°

Requisiti, prescrizioni e orari di servizio

Art. 60

- 1.) Gli orari di apertura al pubblico osservati dalle Imprese di Onoranze Funebri dovranno essere comunicati alla Direzione Cimiteriale, alla quale dovrà, altresì, essere comunicato il recapito di reperibilità notturna delle imprese stesse.
- 2.) L'iscrizione all'albo ha durata quinquennale ed è subordinata al rilascio dell'apposita concessione da parte del Dirigente del servizio competente.
- 3.) La documentazione acclusa all'istanza di iscrizione, di validità inferiore a cinque anni dovrà essere rinnovata puntualmente alla scadenza.
- 4.) La mancanza dei requisiti richiesti o della documentazione –o la scadenza di parte di essa- comporta, fatta salva la possibilità di richiedere opportune integrazioni documentali, l'esclusione dall'albo delle imprese di onoranze funebri con provvedimento del Dirigente.
- 5.) In caso di diniego dell'iscrizione riconducibile ad inadempienze dell'impresa, la cauzione versata verrà trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'istruzione della relativa pratica.
- 6.) Le concessioni si intenderanno tacitamente rinnovate previa integrazione del deposito cauzionale, qualora l'impresa non presenti rinuncia sei mesi prima dello scadere del termine previsto. L'Amministrazione potrà, nei casi previsti dal presente regolamento e comunque con atto motivato, revocare la concessione senza alcun preavviso.

Art. 61

L'Amministrazione Comunale adotta ogni misura idonea a limitare al massimo i tempi di attesa necessari all'esecuzione delle operazioni di sepoltura, che si eseguono –di norma- subito dopo l'ingresso della salma nelle strutture Cimiteriali, previa verifica della completezza della documentazione amministrativa e degli altri presupposti di legge.

Art. 62

Gli orari di apertura al pubblico, il trasporto delle salme, le operazioni di sepoltura saranno regolamentate, nel rispetto della vigente normativa, con atto del Sindaco.

Art. 63

I carri utilizzati per il trasporto delle salme dovranno essere disinfettati ogni qualvolta si verifichi la perdita di liquidi organici e, comunque, almeno una volta alla settimana. Dovranno inoltre risultare sempre puliti all'interno ed all'esterno e la carrozzeria dovrà essere in ordine. I carri dovranno sempre percorrere la via più breve per raggiungere la destinazione fissata.

Art. 64

1.) Le imprese di onoranze funebri dovranno produrre per ogni salma da loro trasportata l'attestazione di regolare confezionamento del feretro rilasciata dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o dal personale tecnico all'uopo incaricato.

2.) In difetto di certificazione fornita dalla Azienda U.S.L., le imprese potranno produrre una dichiarazione in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento del feretro.

Art. 65

Il personale che effettua i trasporti funebri nell'ambito del territorio della Città di Cagliari dovrà essere dotato di decorosa divisa di colore scuro, cartellino di riconoscimento con fotografia e dovrà assumere un comportamento in sintonia con la circostanza. Dovrà inoltre collaborare col personale dello Stato Civile e del Servizio Cimiteriale affinché le diverse operazioni si svolgano all'insegna dell'efficienza e della correttezza dei rapporti tra operatori.

Art. 66

1.) Per ogni trasporto effettuato l'impresa di onoranze funebri dovrà corrispondere un diritto fisso che non potrà essere inferiore a quello relativo ai trasporti di ultima categoria. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere consegnata alla Direzione Cimiteri. Per le salme dirette ad altro Comune la stessa dovrà essere consegnata alla Divisione Stato Civile.

2.) Qualora, per comprovate cause di forza maggiore, l'impresa non possa effettuare il versamento anteriormente al trasporto, sarà tenuta a provvedere al pagamento del diritto ed alla consegna della ricevuta entro 48 ore dal rilascio dell'autorizzazione.

3.) L'ingiustificato ritardo o il mancato versamento del diritto fisso determina l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del diritto inevaso.

4.) Le reiterate inadempienze, previamente contestate, potranno determinare la decadenza della concessione.

5.) Il diritto fisso di cui al comma 1) non dovrà essere corrisposto qualora si effettui il trasporto di un cadavere il cui recupero sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Capo III°

Trasporti. Onoranze funebri a carico dell'Amministrazione. Recuperi.

Art. 67

1.) Il Comune di Cagliari assicurerà decorose onoranze funebri, senza discriminazione alcuna, anche relativamente alla tipologia di sepoltura, agli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 bis della L. 26/01 e della L.R. 4/98 ed il recupero delle salme disposto dall'Autorità Giudiziaria secondo le forme ritenute più opportune dall'Amministrazione.

2.) Qualora venga richiesta una collocazione diversa da quella prevista dall'Amministrazione o l'esumazione prima della decorrenza del termine prescritto, il richiedente dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale i costi sostenuti per la prima sepoltura, vigenti all'atto della richiesta stessa.

Art. 68

Il trasporto di parti anatomiche risultanti da amputazioni, feti e prodotti abortivi avverrà a cura dell'Amministrazione comunale con oneri a carico della struttura sanitaria di provenienza che dovrà curarne il confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

Capo IV°

Salme provenienti da altri comuni

Art. 69

Le salme provenienti da altri Comuni potranno essere trasportate, nell'ambito del territorio del Comune di Cagliari, anche da imprese di onoranze funebri non titolari di concessione al trasporto rilasciata dal Comune di Cagliari, previo versamento all'Amministrazione Comunale di un diritto per ciascun trasporto.

Art. 70

Il Servizio Cimiteriale riscuoterà un diritto fisso che verrà rivalutato annualmente – corrisposto dall'impresa funebre- qualora gli venga richiesta la ricezione e la sosta di una salma destinata ad altro Comune.

Parte VI

Norme tecniche

Capo I°

Rilascio Concessioni. Istanze, progetti e collaudi.

Art. 71

I loculi, i monumenti a terra, le edicole e le cappelle dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e locali in materia.

Art. 72

1.) Per ottenere la concessione di terreno per la costruzione di una cappella, di una edicola o di un monumento o simili, occorre –ultimate le procedure di lottizzazione delle aree interessate dagli interventi edilizi- fare domanda scritta al Sindaco, con l'indicazione delle generalità e domicilio del richiedente o (se trattasi di cappella sociale) con l'indicazione dell'Ente richiedente, della sua sede e del suo Presidente, nonché con la precisazione della destinazione che si intende dare all'opera.

2.) Qualora non si tratti di cappella di serie la cui costruzione sia eseguita dal Comune, la domanda deve essere accompagnata dal progetto dell'opera che si intende eseguire, progetto che deve comprendere una relazione illustrativa ed i relativi disegni.

- 3.) Nella relazione devono essere indicati i sistemi di costruzione in modo che risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire e deve, tra l'altro, indicarsi la qualità dei materiali che intendono adoperarsi.
- 4.) I disegni devono essere nitidi e tali da dare la rappresentazione esatta di quanto si vuole eseguire. Essi devono comprendere il tipo planimetrico del sito prescelto, la pianta, tutti i prospetti, gli ornati, i particolari più notevoli ed una o più sezioni.
- 5.) Per le opere di eccezionale importanza artistica dovranno essere presentate, a richiesta della Servizio Edilizia Pubblica, anche bozzetti e dettagli in scala appropriata.
- 6.) Per i disegni delle piante, prospetti e sezioni deve adottarsi la scala di 1:100, per i particolari la scala 1:20 e per il tipo planimetrico la scala 1:1000.

Art. 73

- 1.) I progetti devono essere presentati in triplice copia, e tutti gli allegati devono recare la firma del richiedente e quella di un ingegnere o di un architetto iscritto all'albo professionale, il quale assuma la responsabilità della costruzione.
- 2.) I disegni di opere di scultura o pittura potranno essere presentati con la firma del richiedente e quella dello scultore o pittore che deve eseguire l'opera.
- 3.) Qualora la domanda tenda ad ottenere la concessione di una cappella di serie, essa deve essere corredata da una dichiarazione del richiedente che si impegna a non alterare o modificare in nessuna parte la costruzione e a non eseguire alcuna opera di decorazione interna, né collocarvi alcun monumento o lapide o manufatto qualsiasi, se non previa autorizzazione del Comune da concedersi su presentazione di progetto e disegni a norma del presente capo.

Art. 74

La consegna delle aree e dei manufatti presuppone che il concessionario li accetti nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa, senza alcun ulteriore obbligo o responsabilità da parte del Comune di Cagliari.

Art. 75

- 1.) Nel caso in cui la costruzione sia stata iniziata, ma non ultimata nel termine stabilito, il Comune, salva la facoltà di prorogare la concessione, intenderà revocata la stessa e incamererà il deposito in garanzia, ingiungendo al concessionario di demolire entro un termine perentorio i manufatti già in opera e lasciati incompleti.
- 2.) Qualora il concessionario non ottemperi all'ingiunzione nel termine assegnatogli, o sia irreperibile, il Comune, ove non ritenga di poter utilizzare la costruzione altrimenti, provvederà d'ufficio alla demolizione e tratterrà i materiali rimossi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione stessa;
- 3.) Ove il Comune lo ritenga conveniente, in luogo di procedere alla demolizione dei manufatti già in opera, potrà consentire che gli stessi vengano –nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica- ceduti a persona od a Ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Art. 76

Il concessionario non potrà apportare nessuna modifica di progetto o cambiamento di materiali da costruzione dopo il rilascio della concessione se non previa approvazione del Servizio Edilizia Pubblica.

Art. 77

Le nuove costruzioni di cappelle, edicole, monumenti non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa verifica da parte del Servizio Edilizia Pubblica, per accertare se l'opera sia stata costruita in conformità al progetto approvato, con il numero di loculi in esso stabilito e coi materiali nel medesimo indicati.

Art. 78

Qualora l'ufficio tecnico riscontri la piena rispondenza della costruzione al progetto, il concessionario potrà adibirla all'uso per cui ottenne la concessione ed avrà il rimborso della somma depositata a titolo di garanzia, decurtata delle somme eventualmente dovute al Comune.

Art. 79

1.) Qualora invece l'Ufficio Tecnico riscontri che la costruzione non sia stata eseguita in conformità al progetto approvato e se, trattandosi di sepolcro di famiglia o sociale, accerti che è stato costruito un numero di loculi superiore a quello progettato e dichiarato, non ne sarà consentito l'uso se non dopo che il concessionario, nel termine che gli sarà prefisso, abbia eseguito le modificazioni ordinategli.

2.) Ove non si ravvisi la possibilità, neppure con opportune modificazioni, di rendere la costruzione conforme al progetto approvato, il concessionario incorrerà nella dichiarazione di revoca della concessione, si provvederà alla demolizione e si applicheranno le sanzioni previste.

Capo II°

Ampliamenti e modifiche

Capitolo I

Ampliamento di monumenti a terra di fabbricazione comunale.

Art. 80

1.) I monumenti a terra di fabbricazione comunale, siti presso il Cimitero S. Michele, composti da n° 2 loculi, potranno essere ampliati a cura e spese dei privati fino ad accogliere ulteriori due nuovi loculi alle seguenti condizioni:

- pagamento delle vigenti tariffe per il rilascio della concessione amministrativa relativa alla costruzione di nuovi loculi presso l'Ufficio Concessioni della Direzione Cimiteri;
- rilascio della concessione ad eseguire i lavori da parte del Dirigente competente, previo parere favorevole della Direzione Cimiteri, nonché previo nulla-osta della Az. U.S.L. competente, il cui visto sarà richiesto a cura dell'interessato.

2.) A tal fine il privato richiedente dovrà presentare al Sindaco apposita domanda in bollo corredata da n° 6 (sei) copie del progetto dell'opera che intende realizzare comprendente i seguenti elaborati tecnici:

- stralcio planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;
- stato attuale — pianta e sezione longitudinale e trasversale;

- progetto — pianta e sezione longitudinale e trasversale;
- dichiarazione di direzione lavori;
- relazione di calcolo sul dimensionamento dell'armatura in ferro da inserire nella struttura in calcestruzzo del manufatto in ampliamento;
- computo metrico estimativo delle opere da eseguire; documentazione fotografica sia della situazione originaria che delle varie fasi lavorative.

Art. 81

- 1.) I lavori di ampliamento saranno a carico dell'interessato.
- 2.) Il manufatto resterà di proprietà dell'Amministrazione Comunale e sarà dato in concessione all'interessato subordinatamente ai seguenti adempimenti da parte dello stesso:
 - corresponsione della somma stabilita come corrispettivo della concessione;
 - stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della costruzione dell'opera in conformità al progetto approvato ed entro il termine stabilito, per un importo pari all'entità dei lavori da eseguirsi come quantificato dal computo metrico estimativo e, in ogni caso, non inferiore a € 5.000,00;

 - stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali danni che dovessero essere causati alle cose ed alle persone con massimale non inferiore a € 50.000,00 con validità per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo.

Art. 82

- 1.) Nella realizzazione delle opere dovranno essere impiegati materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da garantire che le stesse siano eseguite a regola d'arte e che l'ampliamento non arrechi danni ai loculi circostanti. In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la perfetta impermeabilizzazione dei manufatti.
- 2.) L'Amministrazione resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuto collaudo. A tal fine sia il progettista che il Direttore dei lavori dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 83

- 1.) I lavori dovranno essere eseguiti in orario di apertura del Cimitero, con esclusione del sabato, della domenica e di tutte le festività infrasettimanali e dovranno essere portati a termine entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione per limitare i disagi causati ai visitatori dall'esecuzione degli stessi.
- 2.) Gli oneri relativi all'utilizzo di acqua, energia elettrica etc. verranno imputati all'impresa esecutrice che effettuerà il pagamento tramite versamento di conto corrente, nella misura forfettaria annualmente stabilita.
- 3.) Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'automatica decadenza dalla concessione all'esecuzione dei lavori.

4.) Il Comune ha peraltro la facoltà di accordare una proroga su domanda motivata dell'interessato.

5.) L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti atti a consentire la piena fruibilità delle strutture circostanti e ad assicurare il contenimento delle emissioni acustiche, nel rispetto della quiete e del decoro della struttura.

Art. 84

I materiali di risulta dovranno essere trasportati a cura e spese del concessionario e smaltiti presso discarica autorizzata. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 85

L'interessato, con la sottoscrizione della concessione amministrativa, assume l'obbligo di risarcire ai concessionari dei manufatti adiacenti gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, lasciando indenne il Comune da ogni e qualsiasi contenzioso.

Art. 86

Nessuna modifica di progetto o cambiamento di materiali da costruzione potrà essere disposta successivamente al rilascio della concessione se non previa autorizzazione del Comune e previo eventuale parere favorevole delle autorità competenti.

Art. 87

Le nuove costruzioni non potranno essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà accertare la conformità dell'opera finita al progetto approvato.

Art. 88

1.) Qualora l'Ufficio Tecnico riscontri la non conformità della costruzione al progetto approvato, il Comune concedente assegnerà un termine entro il quale il concessionario dovrà, a sue spese, apportare le modifiche richieste.

2.) Ove non si ravvisi la possibilità, neppure con le modifiche del caso, di rendere l'opera conforme al progetto, il concessionario incorrerà nella revoca della concessione ed il Comune incamererà il deposito di garanzia.

Art. 89

1.) La concessione relativa ai loculi di nuova costruzione andrà a scadere in concomitanza con quella relativa ai loculi preesistenti nel medesimo sepolcro.

2.) Qualora i loculi preesistenti siano stati concessi in perpetuità l'operato ampliamento determinerà per gli stessi l'insorgenza della durata cinquantennale la cui decorrenza sarà concomitante con le nuove concessioni.

3.) Il canone di concessione verrà commisurato — con riferimento a tali nuovi loculi — alla durata effettiva della concessione.

Art. 90

1.) Saranno a carico esclusivo del concessionario tutti gli oneri connessi alle procedure di estumulazione delle salme già presenti nei monumenti oggetto dell'ampliamento, alla stipula della concessione semestrale in loculo comunale per il deposito provvisorio della salma, all'estumulazione da tale loculo, al trasporto della salma per la ritumulazione nel sepolcro.

2.) Saranno altresì a carico del concessionario tutti gli oneri connessi all'intervento dell'autorità sanitaria competente a vigilare nel corso delle operazioni di traslazione.

Capitolo II

Ampliamento di cappelle, edicole e monumenti a terra di proprietà dei privati.

Art. 91

1.) L'Amministratore, il Concessionario o l'avente diritto –comprovante la propria qualità tramite idonea documentazione- intenzionato ad ampliare la ricettività della propria cappella (ferma restando la salvaguardia della struttura originaria), edicola o monumento a terra (con esclusione per questi ultimi di quelli di fabbricazione Comunale per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capitolo I del presente Capo), deve presentare apposita domanda al Sindaco.

2.) Nella domanda il richiedente deve indicare le proprie generalità, il titolo di legittimazione sulla cappella, edicola o monumento e precisare quali lavori intende eseguire.

3.) L'Ufficio Tecnico competente, effettuato un sopralluogo, verificherà, in relazione agli interventi richiesti ed allo stato dei luoghi, la sussistenza dei requisiti di fattibilità dei lavori.

4.) Nel caso il sopralluogo dia esito positivo, previo parere della Az. U.S.L., e –quando necessario- della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S., l'Ufficio Tecnico richiederà all'avente diritto la presentazione del progetto che dovrà essere depositato presso il Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Cagliari in n° 6 (sei) copie comprendente i seguenti elaborati tecnici:

- 1 stralcio planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;
- 2 stato attuale — pianta e sezione longitudinale e trasversale;
- 3 progetto — pianta e sezione longitudinale e trasversale;
- 4 dichiarazione di direzione lavori;
- 5 relazione di calcolo sul dimensionamento dell'armatura in ferro da inserire nella struttura in calcestruzzo del manufatto in ampliamento;
- 6 computo metrico estimativo delle opere da eseguire;
- 7 documentazione fotografica sia della situazione originaria che delle varie fasi lavorative.

Art. 92

I lavori di ampliamento saranno a carico dell'interessato.

Art. 93

Il progetto presentato verrà trasmesso in duplice copia alla Direzione Cimiteri al fine del rilascio del nulla osta amministrativo.

Art. 94

La Direzione Cimiteri, previa verifica circa la sussistenza e validità del titolo di legittimazione della cappella, dell'edicola e del monumento del richiedente e di integrale pagamento di tutti gli oneri ed i diritti connessi al richiesto ampliamento –ivi compresi quelli derivanti dalle eventuali estumulazioni, traslazioni, riduzioni resti, assegnazioni di loculi provvisori etc. trasmetterà al Servizio Edilizia Pubblica il nulla osta amministrativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 95

1.) La Divisione Edilizia Pubblica, ottenuto il nulla osta dalla Direzione Cimiteri provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, previo versamento da parte dell'istante di apposita cauzione pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori assentiti .

2.) Il titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali danni che dovessero essere causati alle cose ed alle persone con massimale non inferiore a €. 50.000, 00 con validità per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo.

3.) Al fine di ottenere il permesso che dovrà essere esibito ogni qualvolta si renda necessario l'accesso alla struttura con gli autoveicoli eventualmente necessari al trasporto degli attrezzi e dei materiali, il titolare della autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà depositare copia della stessa presso Direzione Cimiteri.

Art. 96

Nella realizzazione delle opere dovranno essere impiegati materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da garantire che le stesse siano eseguite a regola d'arte e che i lavori non arrechino danni alle strutture circostanti.

Art. 97

1.) L'Amministrazione resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuto collaudo.

2.) A tal fine sia il progettista che il Direttore dei lavori dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 98

1.) Salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolo, trovano piena applicazione le disposizioni dettate in tema di ampliamento dei monumenti a terra di fabbricazione comunale contenute nel Capitolo I del presente capo.

Capo III°

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 99

La manutenzione ordinaria delle Cappelle private, delle Edicole, dei Monumenti a terra di proprietà dei privati o in concessione sarà a totale carico del concessionario. Al fine di mettere in opera interventi di manutenzione ordinaria, il concessionario dovrà presentare apposita istanza alla Direzione Cimiteri che esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 100

- 1.) I concessionari delle Cappelle, delle Edicole e dei Monumenti a terra dovranno -con oneri a proprio carico- provvedere alla manutenzione straordinaria dei fabbricati.
- 2.) I lavori di manutenzione straordinaria, comprendono tutti gli interventi che interessano la struttura portante del manufatto.
- 3.) La concessione dell'autorizzazione per l'esecuzione di interventi strutturali è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Sindaco, corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria.
- 4.) I Sepolcri che risultino di particolare interesse culturale e/o storico e/o artistico potranno subire interventi strutturali esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.S.

Art. 101

I lavori di cui al presente capo devono essere effettuati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, che disciplinano gli interventi delle ditte esterne.

Art. 102

La manutenzione delle parti comuni delle Cappelle di proprietà dell'Amministrazione presso il Cimitero di Bonaria (cd. Cappelle di serie) date in concessione a privati, sarà a carico dell'Amministrazione, mentre per ogni altro intervento i concessionari si dovranno attenere a quanto previsto per le Cappelle private.

Art. 103

Ai concessionari di loculi di serie compete la manutenzione della lastra di chiusura, mentre la manutenzione della struttura è a carico dell'Amministrazione.

Art. 104

Gli interventi di manutenzione straordinaria sui Monumenti a terra di proprietà dell'Amministrazione competono all'Amministrazione stessa.

Art. 105

I familiari delle salme inumate nei campi comuni qualora venga loro concessa l'installazione di arredi ed ornamenti dovranno curarne la manutenzione. E' escluso qualsiasi altro intervento sul tumulo da parte dei familiari.

Art. 106

I concessionari delle fosse site sui campi di inumazione a pagamento e sui campi acattolici, dovranno provvedere alla manutenzione degli arredi ed ornamenti dei quali è stato autorizzato il posizionamento.

Art. 107

Eventuali danni o deterioramenti derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito incomberanno in capo ai concessionari.

Art. 108

1.) Qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendano necessari, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione che si riserverà di imporre in capo ai concessionari il rimborso delle spese sostenute.

2.) Nel caso il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo non intervenga entro il termine di giorni 60 dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione, la concessione si intenderà decaduta e le salme ivi contenute verranno inumate in campo comune o -se mineralizzate- avviate all'ossario comune.

Parte VII^a

Polizia interna dei Cimiteri

Capo I°

Orario

Art. 109

1.) I Cimiteri rispettano gli orari di apertura stabiliti con provvedimento del Sindaco, previa consultazione con l'Assessore competente e la Commissione Permanente Servizi Sociali:

Capo II°

Divieti, prescrizioni e facoltà.

Art. 110

E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12 che non siano accompagnati da persone adulte, a chi sia in stato di ebbrezza o vesta indecentemente.

Art. 111

E' vietato esercitare la questua all'interno delle strutture cimiteriali.

Art. 112

1.) Presso i Cimiteri cittadini è severamente vietato l'ingresso alle autovetture non autorizzate.

2.) Presso il Cimitero di S. Michele l'accesso con autoveicoli è consentito solo a coloro i quali sono in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Cimiteri dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. attestante le gravi difficoltà deambulatorie.

3.) L'ingresso sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2.).

4.) L'Amministrazione garantisce l'accesso alla struttura, per il tramite di automezzi Comunali, durante tutti i giorni di apertura al pubblico.

Art. 113

1.) Nei Cimiteri cittadini è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in specie:

- consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
- toccare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti di pertinenza propria o d'altri senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte della Direzione;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte della Direzione;
 - calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;
 - sedersi o camminare sui tumuli o monumenti;
 - imbrattare monumenti e fabbricati;
 - turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
 - arrecare disturbo ai visitatori, ed in particolare, fare loro offerta e vendita di servizi, di oggetti e di fiori;
 - distribuire indirizzi, carte, volantini di qualsiasi tipo;
 - appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione della Direzione;
 - indire collette e raccolte di danaro;
 - dare mance al personale di servizio;
 - scattare fotografie ed effettuare riprese con la telecamera in assenza di autorizzazione da parte della Direzione;
 - eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione;
 - assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, senza consenso degli aventi diritto.
- 2.) E' espressamente vietato, nell'ottica preventiva e di controllo dei furti, abbandonare la struttura Cimiteriale con fiori o arbusti ancorché di proprietà.
- 3.)Ogni abuso verrà prontamente segnalato dalla Direzione Cimiteri alle forze dell'ordine.

Art. 114

I concessionari di cappelle ed edicole sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli d'ingresso alla Direzione del Cimitero.

Art. 115

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di chiunque possa averne interesse, anche attraverso sistemi informatizzati:

- una copia del registro cronologico di cui all'art. 52 del DPR 285/90;
- una copia del presente regolamento;
- una copia del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- l'elenco delle cappelle in stato di abbandono per le quali è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, dei loculi e delle nicchiette ossario in scadenza;
- la mappa storica delle sepolture;

Art. 116

- 1.) I privati possono provvedere alla cura di aree verdi, alla piantumazione, all'innesto di specie floreali solo previa espressa autorizzazione da parte della Direzione e senza alcun onere in capo all'Amministrazione, concordando la tipologia ed il luogo dell'intervento con il personale a ciò preposto.
- 2.) In ogni caso le specie impiantate non potranno in alcun modo ostruire il passaggio del pubblico o creare situazioni di pericolo.
- 3.) E' tassativamente vietato aprire buche prive di segnalazione, lasciare scavi aperti, posizionare piante acuminatae o velenose.
- 4.) La Direzione Cimiteri, previa diffida alla rimessione in pristino dell'intervento non autorizzato, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in caso d'inottemperanza all'ordine impartito al privato.
- 5.) È comunque consentito alla Direzione, nei casi urgenti, di provvedere d'ufficio anche senza preavviso.

Art. 117

- 1.) Il personale in servizio presso la Direzione Cimiteri –al quale l'Amministrazione Comunale garantisce l'acquisizione di specifica preparazione professionale- è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai Cimiteri.
- 2.) Il suddetto personale è altresì tenuto a:
 - mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico;
 - indossare la divisa di ordinanza;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, esclusivamente per quanto di propria competenza.
- 3.) Al citato personale è invece espressamente fatto divieto di:
 - eseguire all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività avente scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
- 4.) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Art. 118

Gli Uffici della Direzione presso il Cimitero S.Michele sono a disposizione, nel corso dell'orario di apertura al pubblico, compatibilmente con gli ordinari carichi di lavoro, per ricevere proposte, osservazioni e lamentele da parte del pubblico, anche al fine di prenderne parte con l'Assessorato e gli altri organi competenti.

Capo III° **Regole d'ornato**

Art. 119

1.) Sulle lastre di chiusura dei loculi è consentito inserire immagini fotografiche del defunto. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;

2.) Si dovranno inoltre incidere o applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno armonizzarsi col colore delle lastre e dovranno avere una sporgenza massima di cm 2. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali e dovranno preventivamente essere sottoposte all'approvazione della Direzione Cimiteri, che si riserva di vietarne l'applicazione o incisione qualora offendessero la morale;

3.) In mancanza di apposizione degli obbligatori dati identificativi del defunto presso la lastra entro il termine di 12 mesi dal collocamento della salma nel loculo o nella nicchia, la Direzione Cimiteri provvederà ad apporre d'ufficio i suindicati dati ed il concessionario perderà il diritto all'apposizione di qualsivoglia epigrafe od ornamento.

4.) E' consentito ai concessionari applicare vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, il cui peso dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità della lastra ed i materiali dovranno armonizzarsi per colore e tipologia alla stessa;

5.) Ai concessionari è infine consentito applicare un portalumi ed un ornamento;

6.) Sulle lastre di chiusura dei loculi e delle nicchie è espressamente vietato applicare:

- scritte recanti qualunque forma di pubblicità;
- apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;

Art. 120

L'Amministrazione attiverà il servizio di lampade votive demandando alla G.C. gli adempimenti relativi.

Art. 121

Alla base e lungo tutti i camminamenti intorno ai blocchi di loculi non è consentito collocare vasi o altri arredi. Qualunque oggetto rinvenuto nelle aree suddette verrà prontamente rimosso dagli operatori cimiteriali.

Art. 122

1.) Sulle lastre di chiusura dei monumenti a terra è consentito:

- inserire un'immagine fotografica che ritragga il defunto o i defunti ivi sepolti. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;
- incidere o applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno conformarsi col colore delle lastre. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali e dovranno preventivamente essere sottoposte

all'approvazione della Direzione Cimiteri, che si riserva di vietarne l'applicazione o incisione qualora non fossero adeguate al comune senso del pudore e/o decoro;
- applicare non più di due vasi portafiori impermeabilizzati all'interno aventi proporzionate dimensioni. 2.) I materiali utilizzati dovranno conformarsi col colore delle lastre e dovranno avere un peso tale da non pregiudicare la stabilità della lastra stessa;

3.) Sulle lastre di chiusura è espressamente vietato applicare:

- scritte recanti qualunque forma di pubblicità;
- apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;

4.) L'eventuale apposizione di ceramiche, rivestimenti, sculture o decorazioni dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Cimiteri.

Art. 123

Nei campi di inumazione l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Cimiteri.

Art. 124

Qualunque arredo non autorizzato dalla Direzione Cimiteri e che non risulti consono al luogo, dovrà essere prontamente rimosso su indicazione della Direzione stessa.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito o di irreperibilità del destinatario, la Direzione Cimiteri si riserva di provvedere d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

Art. 125

1.) Al concessionario è riconosciuta la facoltà di collocare le lapidi e le epigrafi nel rispetto del presente regolamento. Questi potrà, qualora si renda necessario, sostituire la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.

2.) Qualora la lastra sia in materiale marmoreo questa potrà essere sostituita in granito sardo.

Art. 126

La Direzione Cimiteri si riserva di imporre la rimozione delle lastre nel caso in cui le fotografie, le epigrafi o gli ornamenti contrastino con il comune sentimento del pudore.

Art. 127

Gli ornamenti ed i fiori freschi, non appena avvizziscono o si deteriorano dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 128

1.) Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida a firma del Dirigente, i monumenti, le lapidi, i copritomba etc., indecorosi e la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.) La Direzione Cimiteri disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, corone, piante, etc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Parte VIII^a

Attività delle ditte esterne

Capo I°

Norme generali

Art. 129

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Nessuno può eseguire interventi di qualsiasi tipo se prima non abbia ottenuto il nulla osta da parte della Direzione Cimiteri.

Art. 130

1.) Gli esecutori di lavori commissionati da privati sono responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2.) Nell'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione etc. le ditte private devono adottare tutte le misure idonee a rispettare la sacralità del luogo e a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per l'incolumità delle persone e per le cose.

3.) In particolare, nel caso di esecuzione di scavi, l'area deve essere recintata ed i materiali non devono ostacolare in alcun modo l'accesso, la meditazione e la preghiera dei congiunti di altre tombe non interessate dai lavori.

4.) Nel corso dei lavori il terreno adiacente gli interventi dovrà essere ordinato e sgombrato di terra, calce, sabbia etc., al termine della giornata.

5.) Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viabili eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, nel limite massimo di 48 ore dalla richiesta della Direzione Cimiteri.

6.) In caso di inottemperanza all'ordine impartito la Direzione si riserva di revocare l'autorizzazione all'ingresso dei mezzi in Cimitero.

Art. 131

1.) L'orario di lavoro sarà fissato dalla Direzione Cimiteri in relazione all'orario di ingresso del pubblico presso la struttura.

2.) E' fatto divieto di lavorare nelle giornate festive, salvo inderogabili esigenze tecniche e previa autorizzazione espressa rilasciata dalla Direzione Cimiteri.

3.) Nei giorni feriali l'orario di lavoro non potrà protrarsi oltre trenta minuti prima della chiusura della struttura.

Art. 132

1.) Nei 7 giorni precedenti e successivi alle tradizionali cerimonie commemorative dei defunti è vietata l'introduzione e posa in opera di materiali o di lapidi anche per loculi individuali.

2.) In tale periodo dovranno essere sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture, provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi, salvo diversa disposizione da parte della Direzione Cimiteri.

3.) L'amministrazione ed i privati –ciascuno nel rispettivo ambito di competenza- dovranno adottare ogni utile intervento di manutenzione –anche straordinaria- al fine di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro dei monumenti funerari e della struttura, soprattutto in occasione delle tradizionali cerimonie commemorative del mese di novembre.

Art. 133

1) Le imprese esterne che collaborano col Servizio Cimiteriale dovranno operare presso le strutture nel pieno rispetto del presente regolamento e delle norme che le riguardano emanate dagli organi competenti. Ogni rapporto con imprese esterne sarà regolato da un capitolato d'oneri speciale al quale dovranno scrupolosamente attenersi.

2) I collaboratori ed i titolari delle imprese esterne dovranno sempre e comunque mantenere un contegno adeguato al luogo, collaborare col personale del Servizio Cimiteriale e non dovranno in nessun caso dare informazioni all'utenza riguardanti il servizio ad esclusione di quelle strettamente legate alla propria attività .

Capo II°

Marmisti

Art. 134

1.) L'accesso dei marmisti sarà consentito secondo gli orari e le modalità stabiliti dalla Direzione Cimiteri

2.) E' consentito l'accesso di un automezzo per il trasporto dei materiali da apporre e degli operatori stessi, il cui vano bagagli sia facilmente ispezionabile e visibile;

3.) E' vietato:

. introdurre col proprio mezzo persone estranee alla propria attività lavorativa;

. promuovere in qualsiasi forma i propri prodotti dentro e nelle immediate vicinanze delle strutture cimiteriali;

. apporre etichette pubblicitarie di qualsiasi tipo sulle lastre: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso;

. esporre sulle lastre di immagini fotografiche che offendano il comune senso del pudore ed in particolare di immagini che riproducano persone a torso nudo o in costume da bagno: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso.

4.) Tutte le lavorazioni dei marmisti –tranne che per gli interventi di lieve entità - dovranno effettuarsi all'esterno dei Cimiteri e pertanto non è consentito introdurre gli strumenti di lavoro.

5.) I marmisti potranno asportare il materiale su cui interverranno, in seguito alla presentazione di una specifica richiesta alla Direzione Cimiteri, alla quale dovranno

allegare copia della ricevuta comprovante il versamento dovuto per la concessione del sepolcro sul quale operare.

6.) Qualora il personale del Servizio Cimiteriale riscontri infrazioni al presente regolamento riguardanti l'inserimento di scritte o arredi, lo segnalerà contestualmente alla Direzione, la quale deciderà in merito alla correttezza dell'intervento sulla lastra ed alla sua accettazione.

Parte IX^a

Responsabilità e Infrazioni

Capo I°

Responsabilità

Art. 135

- 1.) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, traslazione etc...) o una concessione od autorizzazione, si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2.) In caso di contestazione, l'Amministrazione si riterrà estranea a qualsivoglia iniziativa –giudiziaria o stragiudiziaria- che ne consegua.
- 3.) Il Comune di Cagliari si limiterà, nel caso di cui al comma 2, a mantenere fermo lo stato di fatto, salvi gli interventi urgenti atti a garantire il decoro della tomba, fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 136

L'Amministrazione Comunale adotta ogni iniziativa utile affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose; declina però ogni responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 137

- 1.) E' fatto divieto di introdurre scale all'interno del Cimitero.
- 2.) E' parimenti vietato utilizzare scale diverse da quelle in dotazione alla struttura.
- 3.) In caso di utilizzo di scale non autorizzate o di improprio uso delle scale in dotazione alla struttura, la Direzione Cimiteri declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

Capo II°

Infrazioni

Art. 138

- 1.) Chiunque causi danni a cose o persone, ne risponde secondo le leggi vigenti.
- 2.) Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non integrino fattispecie punite dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di inosservanza dei regolamenti comunali.

Parte X^a

Disposizioni transitorie e finali

Capo I°

Abrogazioni

Art. 139

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le deroghe espressamente previste.

Art. 140

- 1.) Ogni disposizione riguardante il Servizio Cimiteriale della Città di Cagliari emanata prima del presente regolamento, deve intendersi abrogata.
- 2.) Sono espressamente abrogate le norme per la concessione dei sepolcri particolari nel Cimitero Comunale di San Michele, adottate dal Podestà con deliberazione 25 luglio 1938 – XVI, n° 1492, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, con decisione del 5 gennaio 1939 – XVII n° 25313.

Capo II°

Entrata in vigore

Art. 141

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cagliari, previo parere rilasciato dal Ministero della Sanità, Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione.

INDICE ANALITICO

PARTE I^a: <u>Principi introduttivi.</u>	Pag. II
Capo I ^o : <i>Ambito applicativo</i>	art. 1
PARTE II^a: <u>Servizio Mortuario. Richiami alla normativa nazionale.</u>	pag. III
Capo I ^o : <i>Dichiarazione ed accertamento del decesso</i>	art. 3
Capo II ^o : <i>Osservazione dei cadaveri.</i>	art. 4
PARTE III^a: <u>Ordinamento generale.</u>	pag. V
Capo I ^o : <i>Denominazione dei Cimiteri</i>	art. 7
Capo II ^o : <i>Struttura dei Cimiteri. Destinazione delle salme</i>	art. 9
PARTE IV^a: <u>Servizi cimiteriali istituzionali.</u>	pag. VIII
Capo I ^o : <i>Tumulazioni</i>	art. 11
<i>Capitolo 1^o: Tumulazioni presso i loculi di serie</i>	art. 12
<i>Capitolo 2^o: Tumulazione nei monumenti a terra</i>	art. 15
<i>Capitolo 3^o: Tumulazione in cappella</i>	art. 18
<i>Capitolo 4^o: Tumulazione in nicchia</i>	art. 24
Capo II ^o : <i>Inumazioni</i>	art. 30
Capo III ^o : <i>Cremazioni</i>	art. 33
Capo IV ^o : <i>Esumazioni ed estumulazioni</i>	art. 39
Capo V ^o : <i>Traslazioni</i>	art. 47
Capo VI ^o : <i>Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca</i>	art. 52
PARTE V^a: <u>Trasporti delle salme.</u>	pag. XXI
Capo I ^o : <i>Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri</i>	art. 57
Capo II ^o : <i>Requisiti, Prescrizioni ed Orari di servizio</i>	art. 60
Capo III ^o : <i>Trasporti ed onoranze funebri degli indigenti. Recupero</i>	art. 67
Capo IV ^o : <i>Salme provenienti da altri comuni</i>	art. 69
PARTE VI^a: <u>Norme tecniche.</u>	pag. XXV
Capo I ^o : <i>Rilascio Concessioni, Istanze, Progetti e Collaudo</i>	art. 71
Capo II ^o : Ampliamenti, Modifiche	
<i>Capitolo 1^o: Ampliamento monumenti a terra di fabbricazione comunale.</i>	art. 80
<i>Capitolo 2^o: Ampliamento di Cappelle, Edicole e Monumenti fabbricati dai privati</i>	art. 91
Capo III ^o : <i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	art. 99
PARTE VII^a: <u>Polizia interna dei Cimiteri.</u>	pag. XXXIV
Capo I ^o : <i>Orari</i>	art. 109
Capo II ^o : <i>Divieti, prescrizioni e facoltà</i>	art. 110
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2005	XLIII

Capo III°: *Regole d'ornato*

art. 119

PARTE VIII°: Attività delle ditte esterne.

pag. XL

Capo I°: *Norme generali*

art. 129

Capo II°: *Marmisti*

art. 134

PARTE IX°: Responsabilità ed infrazioni.

pag. XLIII

Capo I°: *Responsabilità*

art. 135

Capo II°: *Infrazioni*

art. 138

PARTE X°: Disposizioni Transitorie e finali.

pag. XLIV

Capo I°: *Abrogazioni*

art. 139

Capo II°: *Entrata in vigore*

art. 141